



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. <i>delib.</i>	30	ATTO DI CITAZIONE CAMMARELLA / COMUNE. NOMINA LEGALE.
data	17/03/2015	
N. <i>SPEDIZIONE prot. gen.</i>		
data		

L'anno duemila 2015, il giorno 17 del mese di MARZO
 alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo	- »	-	SI
4)	LIPORACE Marco	- »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele	- »	SI	
TOTALE			4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco
Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor Dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione , presentato dal Sig. Cammarella Michelangelo , rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Capano , del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 04/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.1894, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 14.173,25 per essere lo stesso caduto in data 17/06/2014, mentre camminava lungo Via G. Fortunato di questo Comune all'altezza del Bar Mw Way, a causa della fuoriuscita delle radici di un albero di pino;

RILEVATO che le motivazioni poste a base dell'atto non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla data dell'udienza fissata per il 20 maggio 2015;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Paolo Carrozzino, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al Tribunale di Paola;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G. **Z4913E2B87**

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE nel giudizio presentato dal Sig. . Cammarella Michelangelo , rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Capano , del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 04/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n.1894, con il quale chiede a titolo di risarcimento danni la somma di €. 14.173,25 per essere lo stesso caduto in data 17/06/2014, mentre camminava lungo Via G. Fortunato di questo Comune all'altezza del Bar Mw Way, a causa della fuoriuscita delle radici di un albero di pino;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Marino Anna Maria, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per resistere nel giudizio di cui sopra instaurato dal Sig. Cammarella Michelangelo meglio in premessa generalizzata, contro questo Ente davanti

al Tribunale di Paola - con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di €. **3.134,26** omnia comprensiva a copertura dell'intera fase di primo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti);

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di cui all'oggetto, è stato attribuito il C.I.G **Z4913EB87**

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Avv. ANGELO CAPANO

Via Veticello, 66

Tel.: 0985 82221 - Cell.: 349 2664445

87021 MARINA DI BELVEDERE M.MO (CS)

Partita IVA: 02224640785

ORIS. S.
COFA AVV. DOTTORU

COPIA

COM. 155	Partita IVA: 02224640785
1894	
Pros. 87	

TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI CITAZIONE

PER

U.D. N. 4
20/05/2015

CAMMARELLA MICHELANGELO nato a Belvedere Marittimo il 29/09/1964 C.F.: **CMM MHL 64P29 A773V** rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dall' avv. **Angelo Capano** C.F.: **CPN NLG 64R20 H224M** presso il cui studio sito in Belvedere Marittimo Via Veticello 66 elettivamente domicilia, espone.

Il procuratore riceve comunicazioni al fax 0985/849719 e alla PEC: avv.angelocapano@pec.giuffre.it

In data 17/6/2014 intorno alle ore 14,30 circa, il sig. Cammarella Michelangelo percorreva in sella alla sua bicicletta modello Pininfarina la strada comunale Via G. Fortunato nel Comune di Belvedere Marittimo in direzione centro - marina quando improvvisamente, all' altezza del Bar My Way una radice che fuoriusciva dal terreno che presentava un piccolo avvallamento, si infilava nei raggi della ruota anteriore della bicicletta e l' odierno attore perdeva il controllo del mezzo, cadeva e sbatteva pesantemente con il ginocchio sinistro e con la faccia a terra riportando lesioni.


Il sinistro *de quo* è da addebitare all' assoluta mancanza di custodia e di manutenzione del bene da parte del Comune di Belvedere Marittimo che cura la manutenzione e che è proprietario del tratto di strada per cui è causa e che ha omesso di adempiere ai propri obblighi manutentivi al fine di garantire la sicurezza e di assicurare l' incolumità agli utenti della strada.

Avv. ANGELO CAPANO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni atto e fase processuale, a firmare e sottoscrivere tutti gli atti e a compiere quelle di transazione, conciliazione, transazione o fatti costitutivi da altro procuratore. Eleggo domicilio presso di Voi in Belvedere Marittimo (CS), Via Veticello, 66.

Sottoscrivendo la presente dichiaro ai sensi della legge 875/86 di acconsentire al trattamento dei miei dati personali.


È autentica



L'art. 2051 cod. civ. prevede che ... **"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito"**.

E la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente l' applicabilità dell' art. 2051 c.c. agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali.

Tale disposizione prevede quale elemento costitutivo il requisito della custodia sulla cosa da cui è derivato il danno.

E secondo la giurisprudenza prevalente, per tutte Cass. Civ. sez. III n. 9546/2010 ... **"la custodia si identifica in una potestà di fatto che descrive un' attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata"** e, con particolare riguardo al demanio stradale, si ritiene che la relazione di custodia debba essere oggetto di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto e con riferimento al demanio stradale ... **"la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all' estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo anche nelle aspettative degli utenti"**. Sul punto sentt. Cass. 22/4/2010 n. 9546; 23/1/2009 n. 1691; 6/6/2008 n. 15042 e 6/7/2006 n. 15383.

E perché si possa applicare la presunzione di cui all' art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti : a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa; b) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; c) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali laddove è possibile da parte dell' ente proprietario o che ha la disponibilità e il godimento della cosa la custodia intesa come potere di fatto o di signoria sul bene stesso; pertanto la custodia è elemento strutturale dell' illecito che qualifica il potere dell' ente sul bene che esso amministra nell' interesse pubblico.

E' di tutta evidenza che, trattandosi del centro abitato di Belvedere Marittimo, vi è in capo al Comune di Belvedere Marittimo l' obbligo di custodia del bene.

Cammarella Michelangelo, a causa del sinistro per cui è causa riportava lesioni e, soccorso veniva trasportato presso il Centro Spoke Paola – Cetraro P.S. di Cetraro dove gli veniva diagnosticato "TRAUMA CONTUSIVO GINOCCHIO SIN TRAUMA REGIONE MANDIBOLARE E MASCELLARE CON LESIONE E AVULSIONE PROTESI DENTARIA FERITA ESCORIATA GINOCCHIO SIN".

A seguito delle lesioni riportate l' istante era poi costretto a 20 gg. di ITP al 75%; 30 gg. di ITP al 50% e 20 gg di ITP al 25% e residua un' invalidità permanente nella misura del 4% (DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE) come risulta da relazione di perizia redatta dal dott. Arturo De Michieli che si allega.

I danni subiti dall' istante si quantificano complessivamente in **€. 14.173,25** di cui **€. 3.310,99** di danno biologico; **€. 696,45** di ITP al 75%; **€. 696,45** di ITP al 50%; **€. 232,15** di ITP al 25% ; **€. 987,21** per danno morale che deve essere liquidato tenendo conto dell' entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo di parte attrice oltre che della lesione alla dignità della persona ed **€. 8.250,00** come risulta da preventivo odontoiatrico per

rifacimento ponti danneggiati a seguito di trauma redatto dal dott. Milito.

Con racc.ta r.r. del 19 giugno 2014 Cammarella Michelangelo, a mezzo del sottoscritto procuratore inoltra richiesta di risarcimento per le lesioni subite al Comune di Belvedere Marittimo senza avere alcun riscontro.

Tanto premesso l'istante *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato essendo decorsi i termini di legge

CITA

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO in persona del Sindaco p.t. per la carica effettivamente domiciliato presso il Municipio del Comune di Belvedere Marittimo Via Maggiore Mistorni 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO a comparire dinnanzi al **TRIBUNALE DI PAOLA** per l'udienza che si terrà il giorno **20 MAGGIO 2015** G.I. designando , ore e locali di rito , invitandolo a costituirsi in giudizio nelle forme e nei tempi ex art. 166 c.p.c. e così almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, con l'espresso avvertimento che, la mancata o la tardiva costituzione, implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : **"Voglia l' On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., per quanto esposto in narrativa nella verifica del sinistro per cui è causa e, conseguentemente condannare il Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di €. 14.173,25 a titolo di risarcimento per le lesioni subite o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno**

del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipazione fattane ex art. 93 c.p.c. Dichiara che il valore della causa ai sensi dell'art. 9 co. 5 Legge 488/99 e di € 14.173,25".

In via istruttoria chiede sin d'ora ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze riservandosi di indicare il nome del teste. 1)"Vero che in data 17/6/2014 intorno alle ore 14,30 circa, il sig. Cammarella Michelangelo percorreva in sella alla sua bicicletta modello Pininfarina la strada comunale Via G. Fortunato nel Comune di Belvedere Marittimo in direzione centro - marina quando improvvisamente, all' altezza del Bar My Way, una radice che fuoriusciva dal terreno, si infilava nei raggi della ruota anteriore della bicicletta e Cammarella Michelangelo cadeva a terra sbattendo pesantemente con il ginocchio sinistro e con la faccia"; 2)"Vero che la radice che fuoriusciva dal terreno è quella di cui alle fotografie che vi vengono mostrate"; 3)"Vero che la sede stradale presentava un piccolo avvallamento come risulta dalle fotografie che vi vengono mostrate"; 4)"Vero che Cammarella Michelangelo ha riportato lesioni nel sinistro per cui è causa ed è stato trasportato presso il P.S. dell' Ospedale di Cetraro".

Infine si chiede ammissione di CTU medico - legale onde accertare i postumi invalidanti riportati da Cammarella Michelangelo nel sinistro per cui è causa.

Riservata ogni ulteriore richiesta istruttoria.

Allegati come da indice.

Belvedere Marittimo li 17/1/2015

Avv. Angelo Capano 

RELATA DI NOTIFICA


A richiesta dell' **avv. Angelo Capano**, nella qualità in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP del Tribunale di PAOLA ho
notificato l'atto che precede a:

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO in persona del Sindaco p.t. per la
carica elettivamente domiciliato presso il Municipio del Comune di
Belvedere Marittimo Via Maggiore Mistorni 1 - 87021 BELVEDERE
MARITTIMO


mediante invio di copia conforme all'originale in plico raccomandato a
mezzo del servizio postale come per legge.


~~PAOLA, II~~

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO Segreteria 2° SERV.
Si esprime parere favorevole	
data 17/03/2015	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Daniele 

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
data	
Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
data 17/03/2015	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Emma 
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco 

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2015 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N..... Reg. Pub.)

Li 07/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 07/04/2015 Prot. N. 5079 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 07/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco 